



IN QUESTO NUMERO

SPECIALE MEDIAZIONE

Interpretazioni normative
 Intervista all'Avv. Pier Luigi Gilli
 La voce dei centri di mediazione

RESOCONTI

Convegno:
 Etica e Legalità nel cinema

COMMENTI

- Retroattività delle nuove regole processuali
- Danovi e la forza dell'Etica

INTORNO ALLA CULTURA

- Il racconto di Guido Marcelli
- Le Poesie di Simona Marano

I NEO AVVOCATI

Presidente: Avv. Giovanni MALINCONICO; Segretario: Avv. Stefano REALI; Tesoriere Avv. Aldo PANICO
Consiglieri: Avv. Maurizio ALBIANI, Avv. Giampiero BONDATTI, Avv. Gianluca CARFAGNA, Avv. Antonella CICCARESE,
Avv. Pietro DE ANGELIS, Avv. Angelo FARAU, Avv. Antonio FARGIORGIO, Avv. Gabriella GIUGLIELMO, Avv. Giovanni
LAURETTI, Avv. Giacomo MIGNANO, Avv. Umberto SALVATORI, Avv. Maddalena SIGNORE.

IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE

- 1 Che non sia un progetto a perdere
di A. Romaniello

SPECIALE MEDIAZIONE

- 2 L'obbligatorietà della mediazione civile
come rimedio strutturale necessitato
di P.L. Gilli
- 9 La mediazione civile fra contraddizioni
e aspettative (intervista all'Avv. P.L. Gilli)
a cura di A. Romaniello
- 12 L'avvocatura in mediazione:
conferma di centralità
di P. G. Avvisati
- LA VOCE DEI CENTRI DI MEDIAZIONE
- 15 Un istituto con cui familiarizzare
A. Tosti (ADR Center)
- 16 Mediazione? Chiariamoci le idee
C. Straccamore (ADR Conciliamo)

COMMENTI

- 18 Inefficacia retroattiva delle nuove
regole processuali
di B. Celli
- 22 "La forza dell'etica"
di R. Danovi

RESOCONTI

- 24 Convegno: Etica e Legalità nel cinema

INTORNO ALLA CULTURA

pagine a cura di V. Palazzo

- 28 "Una straordinaria scoperta"
di G. Marcelli
- 30 Io Simona - Poesie di Simona Marano

INEOAVVOCATI - pag.32

DIREZIONE E REDAZIONE

Piazza Bruno Buozzi, 1
Palazzo di Giustizia 04100 Latina
tel. 0773 693040 – fax 662749
segreteria@ordineavvocatilatina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Avv. Mario Rapanà

DIRETTORE EDITORIALE

Avv. Annalisa Romaniello

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. Pier Giorgio Avvisati
Avv. Carlo Bassoli
Avv. Silvestro Conte
Avv. Enrico D'Antrassi
Avv. Angelo Farau
Avv. Anna Fiorentino
Avv. Giada Gervasi
Avv. Giovanni Lauretti
Avv. Michela Luison
Avv. Virginio Palazzo
Avv. Stefano Reali



CHE NON SIA UN PROGETTO A PERDERE

L'ultima 'trovata' – in ordine di tempo – si chiama mediazione obbligatoria. Come un 'gremlin' s'è introdotta dal marzo scorso a scompaginare il caos calmo della nostrana giustizia civile, a promettere di farsi risolutivo baluardo, efficace panacea all'endemica lentezza delle cause.

Nelle file dell'Avvocatura abbiamo registrato, all'immediata vigilia del 20 marzo scorso, il classico fenomeno da si-salvi-chi-può, con rinvigorite file agli sportelli delle notifiche, ché l'atto di citazione passasse prima dello scoccare del fatidico, invalicabile limite dell'improcedibilità.

Ben venga un concreto strumento di 'rottura' con ciò che appare inamovibile, imm modificabile, in barba al succedersi delle generazioni. A condizione che di rottura salutare si tratti, piuttosto che di velleitario progetto a perdere: a perdere ulteriori tempi tecnici, a creare illusorie aspettative per nuove professionalità, insomma disperdere energie, moltiplicare costi, conservare la stessa inefficienza. I tempi a venire ci forniranno altri elementi di valutazione e il quadro globale della via conciliativa si farà più completo e attendibile.

Nel presente, guardiamo – anche nelle pagine speciali di questo numero di Foro Pontino - al nuovo istituto annunciato da più parti come strumento innovativo ma soprattutto risolutivo della cronica lungaggine del contenzioso. E ci sollecitiamo in primis ad una riflessione che accomuna da un lato i cittadini, destinatari ultimi di ogni sussulto dell'insondabile pianeta Giustizia, dall'altro noi avvocati, non meno in prima fila alla ricerca di credibilità e dignità professionali.

E' questo il momento di interrogarsi su un elemento che travalica il dato strettamente normativo per concentrarsi sulla figura stessa dell'operatore di giustizia e la sfida che si presenta oggi all'intera classe forense con l'obiettivo di affrontare i processi nella meravigliosa prospettiva di vederli diminuire perché – mediando - si riesce perfino a conciliarli! La carta da ri-giocare (ché non accampi, il Legislatore, alcuna pretesa carenza, nel codice di procedura, di norme già idonee per conciliare in corso di lite...) andrà forse riscoperta e, appunto, giocata meglio, consistendo - questa - in una nuova mentalità mediatrice che davvero ha fin qui difettato nella più diffusa impostazione e conduzione stessa dei giudizi.

Essa potrà, invece, giungere proprio a corredo di valenze professionali anche le più consolidate e che, lungi dal venirne intaccate o sminuite, non potranno che arricchirsi sul campo selettivo e severo dello stragiudiziale. E' partita delicata per i professionisti ma da interpretare con maggiore convinzione dalla stessa utenza dei cittadini, proprio nell'economia della migliore difesa degli interessi della parte cui non sempre, non necessariamente, la via processuale – quand'anche positivamente percorsa - guadagna i risultati più giusti o, in ultima analisi, più utili.

Specie se raggiunti con i tempi (quelli sì, davvero ingiusti!) di una elefantica macchina da processo.

Annalisa Romaniello

Dai toni convinti di quanti vi leggono caratteri di novità e vera opportunità, allo scetticismo conclamato di gran parte dell'Avvocatura, fino alle iniziative di protesta proclamate dall'OUA nelle scorse settimane, l'istituto della mediazione obbligatoria introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile entrato in vigore lo scorso 20 marzo muove i primi passi nella concretezza del processo civile.

Di tante voci, abbiamo scelto di proporre quella dell'Avv. Pier Luigi Gilli di Saronno, figura di massima esperienza e approfondito impegno scientifico in tema di mediazione in Italia, egli stesso Mediatore abilitato., abituale presenza sulla rivista "Temi di mediazione, arbitrato e conciliazione", edita dall'Università degli Studi eCampus, Cattedra di Diritto della Mediazione civile, dell'arbitrato e della conciliazione, Novedrate-Roma-Messina. L'estratto che pubblichiamo s'incentra sul carattere di obbligatorietà del procedimento di mediazione, vero e discusso 'novum' introdotto nella dialettica processuale.

L'OBBLIGATORIETA' DELLAMEDIAZIONE CIVILE COMERIMEDIO STRUTTURALENECESSITATO

di Pier Luigi Gilli (*)

Il Governo, sulla scorta della delega ricevuta dal Parlamento, "per rafforzare la capacità di raggiungere queste finalità" ha compiuto la scelta di rendere obbligatoria la mediazione civile, quantomeno per un notevole numero di materie; l'obbligatorietà è stata raggiunta mediante la previsione di una condizione di procedibilità ad hoc, di cui v'era già traccia nel codice di procedura civile novellato: infatti, nell'ambito delle controversie individuali di lavoro, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificando

l'art. 410 cod. proc. civ., aveva reso obbligatorio, a pena di improcedibilità, il tentativo di conciliazione davanti alle Commissioni Provinciali di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro¹⁸.

La previsione di una condizione di procedibilità quale obbligo preventivo all'ordinario processo civile "avente il medesimo oggetto, limitatamente ad alcune materie ad elevato tasso di litigiosità o in cui vi è particolare possibilità di rilevare possibili (sic) complementarità negli interessi in conflitto" – continua la relazione illustrativa cit. – è parso l'unico strumento idoneo per la promozione ed il consolidamento della mediazione civile ed il raggiungimento della finalità deflattiva¹⁹.

Nel corso dell'iter parlamentare, molte voci si erano levate tra i deputati ed i senatori per allegare perplessità sulla scelta del metodo dell'obbligatorietà, che secondo taluni era appariva segnatamente in contrasto "con quanto previsto dal disegno di legge n. 1167, il quale, modificando la normativa vigente, rende meramente facoltativo l'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi agli ispettorati per le controversie di lavoro"²⁰, oppure presentava rischi di incostituzionalità nei confronti del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

In propòsito, però, la cit. relazione illustrativa prende una posizione convincente e documentata: "occorre rammentare che la Corte Costituzionale ha più volte giudicato legittimo il perseguimento di finalità deflative, realizzato attraverso il meccanismo della

condizione di procedibilità. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, di limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e vòlti anzi a dare soddisfazione alla loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi", supportando tale convinzione con il richiamo di alcune

LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ A GARANZIA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

pronunce costanti della Consulta, quali – ad esempio -: Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276²¹; Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 82 e, in relazione al giusto processo (legge Pinto), Corte Cost. 19 dicembre 2006, n.

436 (ibidem).

Il rispetto dell'art. 24 Cost. è attuato dal D. Lgs. 28/2010 tramite accorgimenti temporali e formali che rendono costituzionalmente legittima la condizione di procedibilità:

- l'improcedibilità deve essere eccettata dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (art. 5, 1° comma);

- lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 3)²²;
- dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo (art. 5, comma 6);
- il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi (art. 6, 1° comma) e non è soggetto a sospensione feriale (art. 6, 2° comma);
- il periodo di quattro mesi di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ossia non hanno effetto sulla ragionevole durata del processo stabilita dalla c.d. legge Pinto (art. 7).

Non pare possano residuare dubbi che l'obbligo di ricorrere alla mediazione violi alcun diritto alla difesa costituzionalmente protetto, posto che il sistema congegnato dal legislatore è coerente e sospende il ricorso alla giurisdizione per

un tempo limitato ed escluso dalla sospensione feriale della decorrenza (si può ben dire irrilevante rispetto ai rinvii che normalmente subiscono le cause con i riti sia ordinario, sia speciali): un sacrificio teleologicamente indirizzato a prevenire una lite, peraltro con effetti importanti sulla prescrizione e sulla decadenza e senza esclusione di provvedimenti urgenti e cautelari, comunque consentiti²³.

UN DIFFERIMENTO DI GIURISDIZIONE PUÒ RIVELARSI 'SALUTARE' RIMEDIO PER L'INTERO CONTENZIOSO

L'obbligatorietà della mediazione è ulteriormente potenziata dalla sanzione di cui all'art. 8, comma 5 del D. Lgs. 28/2010: "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile"²⁴; si tratta di una conseguenza automatica, da porre in relazione con la previsione del 1° comma dell'art. 13, in tema di spese processuali: "quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto"²⁵.

Altrettanto è a dirsi dell'obbligo di informazione imposto agli avvocati dall'art. 4, comma 3. l. cit.; anzitutto,

all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. Non solo, è tenuto ad informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si tratta di un dovere di informativa piuttosto pregnante e suscettibile di conseguenze serie: l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto; infatti, in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile²⁶. Inoltre, il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Non difetta nemmeno un controllo sull'espletamento della formalità: il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

L'OBBLIGATORIETÀ NECESSITATA

Con queste norme, tra di loro collegate da un evidente filo logico, il legislatore ha inteso fornire di autorevolezza l'istituto della mediazione, affinché sia considerato con la dovuta serietà: forte dell'esperienza negativa di altri consimili istituti – rivelatisi una mera formalità e mai decollati -, la legge ha quindi predisposto un intreccio di incentivi, sanzioni, cautele che, nel suo insieme, costituisce un potente viatico per l'avvio ed il consolidamento di una riforma da molte voci definita rivoluzionaria (tanto in

senso positivo, per chi vi collega speranze di ammodernamento dell'ordinamento, tanto in senso negativo, per chi vi resiste con le più svariate motivazioni, tra cui non mancano ragioni corporative e resistenze misoneiste).

Si può quindi concludere che l'obbligatorietà della mediazione – tramite l'istituto della condizione di procedibilità – non rappresenti né una novità nel nostro ordinamento, né una forzatura costituzionale, sicché appare come lo strumento indispensabile e lungimirante per il raggiungimento:

- sia dello scopo deflattivo (finalità primaria ed attuale);
- sia dello scopo di adeguamento alla direttiva europea (finalità comunitaria);
- sia dello scopo pedagogico e sociale

sotteso (finalità secondaria e proiettata nel tempo, per il miglioramento del sistema di risoluzione delle controversie, sottratto primariamente alla giurisdizione formale in omaggio al tentativo

PERCHÉ È BEN PROTETTA OGNI PREROGATIVA COSTITUZIONALE

vo di ricomposizione sociale delle liti ed alla diminuzione della tipica litigiosità italiana²⁷).

L'obbligatorietà, inoltre, dovrebbe consentire di raggiungere altri, non meno importanti effetti collettivi:

- il normale rispetto del principio della ragionevole durata del processo, la cui massiccia, mancata attuazione comporta – come s'è visto – un'inaccettabile condanna dell'Italia da parte della CEDU e significative sanzio-

ni pecuniarie;

- la disponibilità per il tessuto delle imprese e dei commerci italiani – oltre che dei cittadini privati – di uno strumento utile alla risoluzione della singola contesa e, soprattutto, al recupero contestuale e generale dei rapporti economici, in un clima collaborativo che un procedimento informale e riservato come la mediazione civile può indurre a crearsi, al di fuori dell'exasperante ritualità formalistica del giudizio ordinario, che si svolge in affollate aule di tribunali in condizioni spesso avventurose.

D'altra parte, a ben riflettere, se la norma di cui trattasi tende a disincentivare lo stesso ricorso alla giustizia civile in materia di diritti disponibili, non potrebbe mai raggiungere lo scopo se fosse qualificata di volontarietà ed eventualità: numerosi ostacoli vi si oppongono.

L'ancóra scarsa conoscenza dell'istituto e della sua portata, nonché delle esperienze straniere e della letteratura psico-sociale in merito, la facile confondibilità con altri meccanismi (quale l'arbitrato, visto con sospetto soprattutto per i costi elevati), una certa renitenza da parte degli operatori del diritto (massime l'avvocatura), la diffidenza di alcuni settori politici – che hanno individuato nella mediazione civile un modo surrettizio di privatizzazione della giustizia e di abdicazione dello Stato verso una funzione istituzionale fondamentale, la latente tendenza alla litigiosità della popolazione, la lontananza degli indirizzi europei dal comune sentire, l'imperfetta normativa regolamentare sugli Organismi di mediazione e sui requisiti dei mediatori contenuta nel Regolamento attuativo di cui al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180²⁸, le

immane problematich organizzative ed amministrative prima dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà della mediazione civile (20 marzo 2011) sono tutti elementi che concorrono a rendere more solito italico accidentato l'ordinato avvio della riforma.

Tutto ciò, realisticamente considerato, induce a condividere l'obbligatorietà imposta al nuovo istituto: un'obbligatorietà per tanti versi necessitata, derivante sia dalle precarie condizioni della giurisdizione civile, come sopra descritte, sia dall'incombente – e legittima – minaccia di sanzioni da parte della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a causa della lentezza dei giudizi civili e dell'inosservanza della ragionevole durata dei processi.

Con queste prospettive, l'obbligatorietà – seppur necessitata - della mediazione civile assurge a garanzia di concreto avvio della riforma e di rispetto dell'ordinamento sovranazionale europeo: «La riforma che introduce la mediazione come filtro del processo è già realtà e di due cose siamo particolarmente convinti: che debba essere obbligatoria e aperta al contributo di tutti i liberi professionisti con competenze riconosciute nelle materie oggetto del contendere. L'obbligatorietà è l'unico strumento che possa garantire una minima efficacia dell'istituto, perché la facoltatività sarebbe equiparabile a una non riforma sul piano sostanziale»²⁹

(*)

*Avvocato Civilista del Foro di Saronno
Patrocinante in Cassazione
Professore a c. di Diritto Ecclesiastico
nell'Università degli Studi eCampus*

NOTE E BIBLIOGRAFIA

18 - L'obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione per le controversie individuali di lavoro è stata abrogata dall'art. 31 della recentissima legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato al lavoro), che ha riformulato gli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 420 del codice di procedura civile, nell'ambito di un'organica rivisitazione della normativa del lavoro (Gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 2010). Va doverosamente segnalato, tuttavia, che questo tentativo obbligatorio di conciliazione non ha dato buona prova di sé, in quanto da subito percepito - specialmente dalla parte datoriale - come un inutile doppione del giudizio, una corvée defatigante incapace di diminuire il contenzioso.

19 - Si rammenta che, ex art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, le controversie per le quali sarà necessario esperire, prima del giudizio ordinario, la procedura di mediazione riguardano solo diritti disponibili e sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

20 - Sen. Allegrini, resoconto della seduta del 19 gennaio 2010 al Senato.

21 - Ampiamente motivata e rassicurante la cit. decisione della Consulta in punto: «in ordine al ritardo (dovuto al tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. novellato), la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare "interessi generali" con le dilazioni conseguenti. È appunto questo il caso in esame, in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall'altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo. La normativa denunciata è, d'altronde, modulata secondo linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale. L'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve avvenire nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale esso si considera comunque esperito e cessa l'impedimento all'esercizio dell'azione (art. 410-bis, primo e secondo comma, in relazione all'art. 412-bis primo comma). Il tempo di sessanta giorni durante il quale perdura l'impedimento è obiettivamente limitato e non irragionevole». Corte Cost., 13 luglio 2000, n. 276, §§ 3.4. e 3.5. Contra il Consiglio Nazionale Forense che, nel comunicato stampa del 24 maggio 2010 ha segnalato come, a suo dire, "la obbligatorietà della conciliazione è stata una scelta politica esclusiva del legislatore italiano che si pone in contrasto con la Costituzione".

22 - In termini procedurali e di tutela dei diritti, l'obbligatorietà della mediazione non influisce negativamente, né pone ostacoli insormontabili neppure in materie particolarmente delicate, come i diritti reali; infatti, annota C. Troisi, "anche per la conciliazione (sic) obbligatoria, le parti hanno sempre la possibilità di presentare la domanda giudiziale prima di svolgere la mediazione e procedere alla sua trascrizione per conseguire gli effetti che la legge vi ricollega (artt. 2652 ss. c.c.)" (Claudia TROISI, in "La mediazione obbligatoria alla luce del D. Lgs. 28/2010", 11, pag. 34, in www.comparazionedirittocivile.it).

23 - D'altronde, la Corte Costituzionale, nella cit. sentenza n. 13 luglio 2000, n. 276, aveva acutamente già osservato che "il complesso delle garanzie adottate dalle norme in esame le rende perciò immuni dai dubbi già suscitati dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenziamenti individuali), che - non prevedendo un termine per l'espletamento del tentativo - era stato da questa Corte interpretato (sentenza n. 82 del 1992) nel senso che la mera richiesta del tentativo bastasse per il soddisfacimento dell'onere. Quanto all'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione (art. 412-bis) tale sanzione, lungi dal risolversi in una questione processuale inutile, rappresenta la misura con la quale l'ordinamento assicura effettività all'osservanza dell'onere. Dal suo canto l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione (art. 412-bis quinto comma) costituisce normale applicazione del principio generale che considera con sfavore l'inattività delle parti" (ibidem, § 3.6., passim):

principi che possono agevolmente essere estesi anche al decreto legislativo in esame.

24 - Art. 116 c.p.c. (Valutazione delle prove): il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

25 - La relazione allo schema di D. Lgs. alla Camera dei Deputati in punto sottolinea: "In ogni caso, si è tenuto conto delle rilevanti esigenze sottese alle osservazioni parlamentari, riprendendo un ulteriore suggerimento delle Camere: si è prevista espressamente la sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione solo se essa avvenga senza giustificato motivo (art. 8, comma 5). Tra i giustificati motivi potrà quindi agevolmente rientrare la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a un organismo senza alcun collegamento con la residenza o sede delle parti, con il loro domicilio o con i fatti oggetto di conflitto. Mentre potrà sanzionarsi la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a organismo caratterizzato dagli esposti criteri di collegamento, anche se successiva alla prima avviata al contrario in modo abusivo". Il C.N.F. ha commentato che "la previsione attribuisce rilievo – sia pur con formulazione in negativo – al giustificato motivo" (in Dossier del 21 giugno 2010).

26 - In una prima versione del disegno di legge governativo (art. 4, comma 3.) era prevista la più radicale conseguenza della nullità, contro la quale sono state avanzate numerose e non infondate obiezioni ("l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione", così il Consiglio Nazionale Forense il 29 ottobre 2009; si veda anche l'intervento del Senatore Galperti il 19.01.2010 al Senato: "Analogamente non condivisibile appare la sanzione della nullità contrattuale prevista nel caso di omessa informazione da parte dell'avvocato"). Un'accesa critica all'annullabilità è giunta dal Consiglio Nazionale Forense, che nel proprio comunicato stampa del 24 maggio 2010 ha sostenuto che "il rimedio dell'annullabilità è distonico rispetto all'orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno; per l'omissione è sufficiente la sanzione disciplinare". Lo stesso C.N.F., nel Dossier di documentazione del 21 giugno 2010, osserva che "la soluzione adottata secondo la quale «in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile» pur non rispondendo del tutto a quanto auspicato (la sanzione disciplinare) costituisce, comunque, un risultato utile. Ciò in primo luogo in quanto, a fronte dell'ambiguità della precedente formulazione, è specificato che nessuna conseguenza si riflette sul mandato difensivo; in secondo luogo perché l'annullabilità non implica automaticamente la ripetibilità di quanto corrisposto dall'assistito in esecuzione del mandato difensivo, residuando la possibilità di eccepire "l'arricchimento senza causa"¹¹. Resta appunto aperto il dibattito in ordine alle eventuali conseguenze disciplinari (ulteriori rispetto a quelle procedurali) nel caso di omissione totale o parziale del dovere di informazione, qualora siano da considerarsi attratte negli obblighi deontologici facenti carico agli avvocati. Perplexità permangono, inoltre, sulle modalità con cui possa essere fatta accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto tra cliente ed avvocato: "vero è che «l'assistito potrebbe agire per la ripetizione di quanto già corrisposto, ma l'avvocato potrebbe domandare (se non il pagamento in base alle tariffe professionali, quanto meno) un indennizzo, facendo valere l'ingiustificato arricchimento a seguito della prestazione effettuata, dimostrando il suo impoverimento (per le spese anticipate e il mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c., che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel relativo periodo di tempo) e il vantaggio conseguito dall'assistito» (Dalfino, "Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»", in www.judicium.it, cit. nel predetto Dossier del C.N.F. del 21 giugno 2010).

27 - Nella seduta del 19 gennaio 2010 al Senato, così si esprimeva, per conto del Governo, la Sottosegretaria Maria Elisabetta Alberti Casellati: "dopo aver sottolineato come la previsione dell'obbligatorietà si ponga in linea con quanto previsto all'articolo 60 della legge delega, svolge considerazioni sul possibile effetto deflattivo derivante dall'istituto conciliativo, con particolare riguardo alle controversie bagatellari".

28 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

29 - Dalla lettera del Ministro di Grazia e Giustizia Angiolino Alfano al Presidente degli Ordini dei Commercialisti Claudio Siciliotti in *Il Sole* 24 ore del 20 maggio 2010, pag. 10.

LAMEDIAZIONEECIVILE FRA CONTRADDIZIONI EASPETTATIVE

Intervista all'Avv. Pierluigi Gilli

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, con specializzazione civilistica e privatistica, Professore di Diritto Ecclesiastico nell'Università degli Studi e-Campus, collabora con propri contributi alla Cattedra di Mediazione Civile, Conciliazione ed Arbitrato della stessa Università. Mediatore civile e conciliatore, è stato per otto anni Magistrato Onorario per la giurisdizione civile, è socio dell'Associazione Italiana Mediatori e Conciliatori e conduce seminari di conoscenza e di approfondimento della mediazione civile per Ordini Professionali, Enti Pubblici ed Associazioni di categoria.

D. Non è, forse, contenuta nella lettera del 1° co. dell'art.185 c.p.c. la stessa finalità conciliativa che anima l'introduzione della 'nuova' conciliazione?

R.: Già il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 587, all'art. 1, prevedeva che "se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale"; con le successive novelle, il concetto è stato ribadito sino all'attuale formulazione del 1° co. dell'art. 185 c.p.c.: ciò significa che il legislatore stesso è conscio della necessità, più che dell'opportunità, di tentare una risoluzione bonaria della controversia, in una transazione propiziata dall'autorevolezza del Giudice. Uno spirito condivisibile, soprattutto se messo in rela-

zione alle tante questioni bagatellari o di principio in cui spesso ci si imbatte. Tuttavia, una differenza c'è rispetto alla mediazione civile: all'interno del processo civile, si può giungere ad una transazione secundum ius; nell'ambito della mediazione, l'approccio è più aperto, prescinde dallo stretto diritto e mira ad un accordo secundum aequitatem, in cui entrambe le parti individuino il minimo comun denominatore che permette loro di raggiungere un obiettivo considerato conveniente nella fattispecie, al di là della dichiarazione di chi abbia torto o ragione, in un procedi-



mento informale basato sulla confidenzialità.

D. Obbligare la parte ad assumere in proprio iniziativa e oneri (con tanto di preclusione al ricorso al gratuito patrocinio) per un tentativo che già la legge prevede all'interno del processo, non rappresenta una superflua - quando non perfino dilatoria superfetazione di mezzi? Insomma, una resa del cittadino-utente all'impotenza della macchina giudiziaria civile?

R.: Non è vero che la mediazione civile precluda il ricorso al gratuito patrocinio; infatti, l'art. 17, comma 5 e ss. del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prevede espressamente che "quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (...) all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (...) A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di

quanto dichiarato". Posto, quindi, che il ricorso alla mediazione non costituisce una di-



minuzione dei diritti ai non abbienti, mi pare che la devoluzione di un tentativo di conciliazione ad un terzo imparziale al di fuori della rigidità delle procedure formali del processo civile non sia un'inutile perdita di tempo: intanto, il termine massimo dilatorio è di soli 4 mesi (che può ridursi ad una quindicina di giorni allorché anche una sola parte dichiara di non voler partecipare alla mediazione), periodo trascurabile se solo si considera l'entità dei rinvii delle udienze cui siamo abituati; ma soprattutto, è lo spirito compositivo che accompagna la mediazione a costituire la novità nell'approccio ad una controversia: spirito compositivo non puramente astratto, bensì reale e concreto, perché parte dalla riflessione di attore e convenuto su quale sia la sua effettiva convenienza a risolvere bonariamente la questione in tempi brevi e – magari – con il ristabilimento di rapporti umani normali inter partes, facilitato da un esperto della negoziazione che accompagna le parti a superare la dicotomia per se aggressiva della ragione e del torto.

D. Da ampi settori dell'Avvocatura si è levato il 'grido di dolore' per un Istituto che minaccerebbe la peculiarità della professione forense, favorendo una pericolosa commistione con altre figure anche molto eterogenee e distanti dall'ambito più specifico delle competenze giuridiche. E' un falso allarme?

R.: Effettivamente, anche a mio sommesso parere, la normativa è eccessivamente larga nell'ammissione alla figura di mediatore. Mi sembra vero che - almeno per alcuni tipi di conflitti – la conoscenza delle norme commerciali, di mercato, della produzione possa agevolare la conduzione della mediazione e fomentare l'accordo, poiché il mediatore parla stessa lingua

dei contendenti e ne meglio comprende finalità, esigenze (e spesso anche le riserve mentali). Sotto questo onesto punto di vista, è plausibile che commercialisti, architetti, ingegneri, medici – quantomeno per gli affari che rientrano nelle loro attitudini professionali o nell'ambito di una seria specializzazione – potrebbero svolgere una funzione utile e competente e possedere le nozioni giuridiche sufficienti.

Il nostro nuovo sistema, tuttavia, è eccessivamente liberale ed incoerente, poiché consente l'accesso alla professione di mediatore ad una platea enorme di aspiranti, reclutabili in base ad una mera laurea triennale anche in materie completamente aliene dalla cultura giuridica; un corso formativo di cinquanta ore non è certo la panacea risolutrice per la necessaria professionalità, sicché il sistema sembra essere in nuce affetto dal rischio della scarsa attendibilità e credibilità di molti mediatori improvvisati o alla ricerca di uno sbocco professionale.

A ciò si accompagna un'altra criticità, a mio avviso: la mancata previsione dell'obbligatorietà della difesa tecnica da parte di un avvocato; la legge non la vieta, certo, ma nemmeno la impone, con le conseguenti perplessità dell'avvocatura, che ritiene violato il diritto costituzionale alla difesa.

Nell'unico Paese al mondo dove la mediazione civile sia obbligatoria (peraltro con lusinghieri, se non ottimi risultati: il 50% delle controversie conciliate ante causam), l'Argentina, solo gli avvocati possono essere mediatori e la difesa è obbligatoria; anche senza voler riprendere tout court l'esempio argentino, già il nostro ordinamento conosce delle eccezioni opportune, come l'art. 82 c.p.c., secondo il quale le parti possono stare in giudizio personalmente senza ministero di difensore nella cause il cui valore non ecceda € 516,46; basterebbe riformare la normativa e prevedere una soglia minima oltre la

quale il patrocinio diventi necessario ed ogni problema sarebbe risolto.

D. La posizione particolarmente severa e netta assunta dall'OUA indicato proprio l'obbligatorietà della conciliazione come il punctum dolens contro cui appuntare le prime ragioni di protesta e resistenza. Nelle opinioni da lei espresse, questo atteggiamento dell'Organismo Unitario parrebbe sostanziarsi anche di implicazioni non strettamente tecnico-giuridiche...

Ho l'impressione che, dietro reazioni addirittura scomposte dell'OUA, si celino ragioni corporativistiche (il che è comprensibile) e, soprattutto, l'insufficiente conoscenza dell'istituto della mediazione civile e delle sue implicazioni culturali e rivoluzionarie di una mentalità. L'obbligatorietà della mediazione, in tal senso, a mio giudizio, è necessitata, costretta da motivazioni oggettive: l'eccessiva litigiosità degli Italiani; l'enorme carico delle cause pendenti; il grave danno che lo sfascio della giurisdizione civile provoca al sistema al sistema economico-produttivo delle imprese ed alla loro competitività. A ciò si aggiunga il gravissimo difetto del mancato rispetto da parte italiana del principio della ragionevole durata del processo, la cui massiccia, mancata attuazione comporta un'inaccettabile pluralità di condanne dell'Italia da parte della Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e significative sanzioni pecuniarie al nostro Paese. Con queste prospettive, l'obbligatorietà – seppur necessitata - della mediazione civile assurge a garanzia di concreto avvio della riforma e di rispetto dell'ordinamento sovranazionale europeo.

(Intervista a cura di Annalisa Romaniello)

L'AVVOCATURA IN MEDIAZIONE: CONFERMA DI CENTRALITÀ'

di Pier Giorgio Avvisati (*)

Le recenti vicende che hanno interessato la mediazione civile e commerciale impongono una breve disamina dello stato dell'arte e delle prospettive, sotto un profilo operativo, dell'istituto.

Cominciamo...dalla fine!

Con ordinanza n.3202 del 12/4/2011 il TAR Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 del d.lgs.n.28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materia espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal Giudice); ha altresì dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.16 del d.lgs.n.28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza

della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza.

Sono quindi stati recepiti quei rilievi che l'Avvocatura, attraverso i suoi organi esponenziali (in particolare l'O.U.A., che ha proposto un ricorso unitamente ad Unioni ed Ordini, ma anche il C.N.F.), associativi (si pensi all'Unione Nazionale delle Camere Civili che ha promosso uno dei due ricorsi poi riuniti) ha da tempo posto all'attenzione del Governo, finora senza esito.

Va comunque detto, come immediatamente comunicato ai Collegi dall'Ordine, che nelle more continua ad essere vigente ed operativo sia il decreto legislativo, sia il decreto attuativo, il che richiede allo stato, salvo ulteriori assumende iniziative per ottenere una modifica della normativa, di considerare quei passaggi che la medesima prevede.

Non è questa, certo, la sede per una approfondita analisi della ricordata ordinanza, articolata e tecnica e sicuramente pregevole, ma certo è stato esaminato funditus il ruolo che il legislatore ha attribuito alla mediazione, anche alla luce della disciplina comunitaria, in quanto

“è proprio la puntuale individuazione di tale ruolo ad essere imprescindibilmente pregiudiziale all’apprrezzamento dei requisiti che, in via attuativa-amministrativa, è legittimo richiedere al mediatore ovvero da cui è legittimamente consentito prescindere”.

E ciò perché, soggiunge il giudice rimettente, “una cosa è la costruzione della mediazione come strumento cui lo Stato in un vasto ambito di materie obbligatoriamente e preventivamente rimandi per l’esercizio del diritto di difesa in giudizio, altra cosa è la costruzione della mediazione come strumento generale normativamente predisposto di cui lo Stato incoraggi o favorisca l’utilizzo lasciando impregiudicata la libertà nell’apprrezzamento dell’interesse del privato ad adirla ed a sopportarne i relativi effetti e costi”.

Sotto tale aspetto “non si rinviene nella legge delega alcun elemento che consenta di ritenere che la regolazione della materia andasse effettuata nei sensi prescelti dalle prime tre previsioni dell’art.5 d.lgs. n.28 del 2010”.

Esse “ risultano in contrasto con l’art.24 della Costituzione nella misura in cui determinano una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull’azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce: i privati potrebbero subire irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili di essere evocati in giudizio”.

Il regolamento sarebbe in contrasto con la Costituzione in virtù del “ silenzio serbato dal legislatore in tema di obbligatorietà del



previo esperimento della mediazione al fine dell'esercizio della tutela giudiziale in determinate materie".

Viene così quindi sottolineato il diritto ad una giustizia piena, vera e di garanzia così come previsto dall'art. 111 della Costituzione, che deve prevalere su ogni altro interesse, anche di natura economica.

L'avvocatura, che pure ha visto avvalorate alcune osservazioni sulla incostituzionalità della disciplina, che non trova esperienze simili nel panorama internazionale, non è contraria alla mediazione in sé, ma è contro questo tipo di mediazione e sta responsabilmente operando per un allargamento del consenso intorno all'istituto correttamente inteso ed applicato, attraverso lo svolgimento di Corsi di Formazione per mediatori e la istituzione di Organismi di Conciliazione.

In questa opera l'Ordine di Latina, che ha istituito qualificati corsi formativi ancor prima che la disciplina ne imponesse la obbligatorietà ed ha aderito fin dalla creazione ad un Coordinamento della Conciliazione Forense (al cui interno vi è un costante confronto tra gli Ordini sulle tematiche in oggetto), ha deli-

berato la istituzione di un proprio Organismo di Conciliazione, approvando lo Statuto, il Regolamento di procedura ed il Codice etico, tutti in via di pubblicazione sul sito dell'Ordine e dei quali sono stati illustrati sinteticamente i tratti essenziali con comunicazione 23.3.2011 diramata a tutti gli iscritti*.

Occorre una interlocuzione tra tutti i colleghi per esaminare i profili applicativi della disciplina, che presenta diverse criticità (si pensi solo, ad es., alla mancata adesione della parte invitata, in ordine alla quale è intervenuta una circolare ministeriale esplicativa), sui quali si ritornerà in futuro, tenendo ben presente che l'unico modello di mediazione, accanto all'ipotesi di quella obbligatoria ex lege, prevede sia quella volontaria, sia quella su impulso del giudice (endoprocedurale).

Ci sarà sicuramente da lavorare, ma la sfida deve essere raccolta e dovremo esserne all'altezza per riuscire responsabilmente a conquistare un ruolo di centralità nella gestione dell'istituto.

(*)Avvocato civilista del Foro di Latina

Il TAR del Lazio, Sez. I, con ordinanza collegiale n. 3202/2011 depositata in Segreteria in data odierna, decidendo in via interlocutoria sui ricorsi riuniti n. 10937/2010 R.G. - proposto dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura ed altri - e n. 11235/2010 R.G. - proposto dall'Unione Nazionale Camere Civili, entrambi pendenti per l'annullamento del D.M. giustizia (di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico) n. 180 del 18.10.2010 dettante il Regolamento per la conciliazione, ha ritenuto sussistente la legittimazione dei ricorrenti.

Inoltre il giudice così adito ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità sollevate in relazione al disposto di cui agli artt. 27 e 77 della Costituzione ed ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio.

Con tale ordinanza, peraltro, non è stata assunta alcuna statuizione cautelare.

Pertanto il D.M. n. 180/2010 resta tutt'ora efficace nelle more della decisione.

Latina, 12 aprile 2011

Alessandro Tosti (ADR Center)



UN ISTITUTO CON CUI FAMILIARIZZARE

La pronuncia è stata salutata come una vittoria da quei settori dell'Avvocatura, da sempre dichiaratisi fieri avversari della mediazione. Indipendentemente dall'opinione che sull'argomento si possa avere e nel pieno rispetto di chi ha idee diverse, è adesso necessario fare il punto della situazione.

Al capo 15.3 dell'ordinanza il GA sospende il giudizio, ma nulla dispone in ordine all'efficacia del decreto impugnato. Alla luce di detto silenzio, deve ritenersi che il TAR non abbia sospeso il DM 180/2010, il quale, pertanto, rimane pienamente efficace. Rimangono parimenti applicabili gli art. 5 e 16 del d.lgs. n. 28/2010, in quanto, a mente dell'art. 30, comma 3, della legge 87/53, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Solamente nel caso in cui la Consulta dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del Decreto citato, il tentativo di conciliazione cesserebbe quindi di essere obbligatorio e non costituirebbe più condizione di procedibilità dell'azione. Non è escluso, in ultimo, che, nelle more dell'incidente di costituzionalità, il vizio di legittimità su cui il Giudice delle leggi dovrà pronunciarsi, ammessa la sua fondatezza sotto il profilo dell'eccesso di delega, venga sanato dal Governo con un disegno di legge o mediante l'emanazione di un decreto legge.

Il clima di incertezza che si viveva in attesa della pronuncia del TAR ha fatto temporeggiare la classe forense. Se da un lato tale scrupolo è pienamente comprensibile, non volendo attivare gli avvocati una procedura di mediazione che di lì a qualche giorno si sarebbe rivelata inutile, qualora il DM 180 fosse stato annullato, dall'altro ben avrebbero questi potuto dare fiducia all'istituto, attivando la procedura e godendo così delle tariffe agevolate previste dal decreto per la conciliazione obbligatoria. Adesso, però, considerato che la Corte costituzionale impiegherà non meno di uno o due anni per pronunciarsi, non rimane che familiarizzare con la mediazione, proprio per svolgere quella funzione di tutela dei diritti dei cittadini che costituisce l'essenza stessa della nobilissima professione dell'avvocato.

Avv. Alessandro Tosti

Referente del Resolution Center di Latina

ADR Center- Member of JAMS International



Claudia Straccamore (ADR Conciliamo)

MEDIAZIONE? CHIARIAMOCI LE IDEE

"Mediazione, una corsa ad ostacoli", "Conciliazione partenza in salita" "La Conciliazione ha le ore contate". Così quotidiani e riviste specializzate si esprimono da quando il TAR del Lazio con l'ordinanza depositata il 12 aprile 2011 n. 03202/2011 reg. prov. coll., ricorsi n. 10937/2010 e n. 11235/2010 ha ritenuto rilevanti alcune delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'Organismo unitario dell'avvocatura avverso il d. lgs. n. 28/2010 e il suo regolamento di attuazione il d. m. 180/2010 entrati in vigore a far data dal 21 marzo scorso.

La Corte dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del d. lgs. 28/2010 il primo in quanto impone, in determinate materie, l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, rendendolo di fatto condizione di procedibilità della domanda giudiziale; e il secondo laddove la normativa dispone che gli enti pubblici e privati che diano al Ministero della Giustizia, apposite garanzie di serietà ed efficienza, possano costituire organismi di conciliazione. Il Tar, nel sospendere il giudizio rimettendo la decisione sulla costituzionalità alla Consulta, tuttavia non ha bloccato la normativa che quindi continua a dispiegare, nelle more del giudizio, i suoi effetti.

A poche ore dalla pubblicazione delle motivazioni del rinvio alla Consulta, reazioni di entusiasmo si potevano leggere nelle affermazioni di quanti da sempre contrari all'istituto della mediazione (fra cui il presidente dell'Oua, de Tilla, il presidente del Cnf Alpa e il segretario generale dell'Anf, Perifano) volevano leggere nel rinvio alla Consulta una vittoria incondizionata contro la mediazione. La lotta dell'Oua però, sta sfaldandosi perdendo ogni giorno alcuni degli ordini più rappresentativi (numericamente parlando) risale infatti allo scorso 23 aprile la defezione degli ordini di Venezia e Roma. Lo strumento delle astensioni dalle udienze, invitare gli avvocati a non presentarsi in mediazione danno purtroppo un'immagine distorta della nobile classe forense, che appare farraginoso e restia all'innovazione quasi ostinata in un atteggiamento che finisce con l'avallare un sistema che confeziona processi ingessati che rallentano il decorrere della giustizia fino quasi ad arrestarla; atteggiamenti questi che mostrano una classe rigidamente arroccata su posizioni, che ai più finiscono con l'apparire corporative.

Fra i sostenitori di questa tesi, che serpeggia sempre più insistentemente, c'è chi valuta l'atteggiamento del Cnf che da un lato si indigna perché in una riforma così importante gli Ordini forensi non siano stati "coinvolti" del Governo e solleva dubbi di legittimità costituzionale ma poi gli stessi Ordini si affrettano a cercare ed ottenere l'accreditamento presso le liste del Ministero di Via Arenula. Risale al 23 aprile una pubblicazione di Italia Oggi, a firma di Marzia Paolucci che rende noto che presso il Ministero della Giustizia sono stati già accreditati 48 organismi di mediazioni degli Ordini forensi, e altri 30 sono in attesa che la procedura si concluda ed entro l'estate potrebbero essere un centinaio. Con riguardo alla formazione, il Consiglio Nazionale Forense ha invitato i Presidenti degli Ordini locali, con circolare n. 5-C-2011, a non concedere crediti formativi ai corsi organizzati da organismi privati per l'acquisizione della qualifica di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, in quanto destinati ad una platea indifferenziata comprensiva altresì di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati, nonché in ragione delle materie trattate. Ma i vari Ordini forensi continuano a vendere corsi di formazione agli avvocati "sfornando" mediatori. Ai neo mediatori che intendono iscriversi presso le liste degli ordini forensi viene chiesto (o imposto?) una sorta di esclusiva quando la normativa consentirebbe loro di iscriversi a ben 5 Organismi. Ora, se lo strumento è incostituzionale, perché formare mediatori? Perché chiedere loro l'esclusiva? Perché affrettarsi a chiedere l'accreditamento al Ministero come organismi di mediazione e organismi di formazione? Perché investire denaro commissionando una piattaforma informatica (entro fine giugno sarà pronto un software per la gestione delle mediazioni) per tutti gli organismi forensi?

Nessuno ha la pretesa di voler vedere nella mediazione una normativa "inattaccabile" o ineccepibile, ma forse volendo vedere lo strumento per quello che è, ossia un'opportunità probabilmente ci si renderebbe conto che occorre cambiare mentalità; non tutto è riconducibile a vittoria o perdita, tutto o niente, ci sono molte vie alternative percorribili.

*Dr.ssa Claudia Straccamore
(ADR. Conciliamo)*





INEFFICACIA RETROATTIVA DELLE NUOVE REGOLE INTERPRETATIVE IN MATERIA PROCESSUALE

OVVERO

AFFIDAMENTO IN COLPEVOLE SUTALIREGOLE

Dall'esperienza diretta dell'operatore del diritto alle prese con le problematiche del caso pratico, nasce l'attenta disamina che qui presentiamo in ordine all'applicabilità processuale dei nuovi criteri individuati dalla Suprema Corte con la pronuncia del settembre scorso in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Discussa e per certi versi clamorosa, la pronuncia del giudice di legittimità pone l'interprete dinanzi alla prospettiva di rivisitare le norme del codice di rito, valutando al meglio i rischi cui possa condurre una fallace lettura sul terreno sempre minato dell'affermarsi di nuove regole processuali.

di Beatrice Celli (*)



IL FATTO:

L'opponente basandosi sul precedente granitico orientamento (cfr. Cass. 1955/ 3053; Cass.-1987/ 3355; Cass. 1995/ 2460; Cass. 1998/ 3316; Cass.-1998/ 12044; Cass. -2001/ 3752; Cass.-2006/ 18942, Corte Costituzionale ordinanze n. 239/2000, 407/2008 e n.230/2009) assegna l'intero termine a comparire e si costituisce il nono giorno.

La difesa dell'opposta, forte delle sezioni Unite del 9 settembre 2010 n.19246 che impongono la costituzione nei cinque giorni sempre ed indipendentemente dall'aver assegnato un termine di comparizione inferiore a quello legale, contesta la l'improcedibilità dell'azione in opposizione.

Fortunatamente per le opposizioni incardinate prima del 9 settembre e in taluni casi anche dopo vi è una via di scampo.

Con la nuova interpretazione data all'art.645 c.p.c. dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.19246 del 9 settembre 2010, si registra un vero revirement dell'orientamento fino qui prevalente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si sono allo stato delineati diversi orientamenti della giurisprudenza di merito sostanzialmente riconducibili alle seguenti soluzioni interpretativo- applicative:

a) irretroattività del mutamento giurisprudenziale innovativo sia in considerazione dell'errore incolpevole in cui è incorsa la parte sia in ossequio al principio costituzionalizzato del giusto processo. Il principio "tempus regit actum" come regola lo ius superveniens in materia processuale, così deve guidare e disciplinare l'overruling nella medesima materia (Cfr, Tribunale di Varese sentenza dell' 8 ottobre 2010 del Dott-Giuseppe Buffone, Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sentenza del 20 ottobre 2010 n. 625 del Dott. Luigi Levita ,Tribunale di Latina sentenza del 19 ottobre 2010 Dott. Carla Menichetti e Tribunale di Milano, ordinanza 13 ottobre 2010, Dott Laura Cosentini).

b) rimessione in termini per affidamento incolpevole della parte senza invalidazione ex post dell'attività processuale già svolta nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza del 15 ottobre 2010 del Dott.Michele cataldi, Tribunale di Torino con la ordinanza dell 11 ottobre 2010 del Dott. Giovanni Liberati, il Tribunale di Tivoli con la sentenza Dott. del 13.10.2010 n.1416 del Dott.Vincenzo Picaro, il Tribunale di Marsala con la sentenza del 20 ottobre 2010 del Dott. Francesco Lupia, Tribunale di Pavia sentenza del 14 ottobre 2010 del Dott. Balba ed il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, sentenza del 22 ottobre 2010 del Dott. Ascoli);

c) mancato adeguamento al dictum delle Sezioni Unite in esame in assenza, nel nostro ordinamento, di efficacia vincolante delle decisioni di legittimità (Cfr. Tribunale di Padova 21 ottobre 2010 e Tribunale di Catanzaro ordinanza del 4 novembre 2010 della Dottoressa Damiani).

Appare degna di segnalazione la circostanza che il Tribunale di Ancona ritiene l'errore scusabile anche se commesso successivamente al 9 settembre. I magistrati di tale ufficio giudiziario l' 11 novembre 2010 hanno partecipato alla riunione avente come scopo di confrontarsi e coordinarsi sulle problematiche connesse alla sentenza delle Sezioni Unite n.19246 del 2010 ed hanno adottato un Protocollo di intesa ove è stato dato atto che l'art 153 c.p.c " è dotato di sufficiente elasticità per comprendere qualsiasi impedimento al rispetto di un termine, non imputabile a colpa dell'interessato, tra cui può essere compreso anche l'errore di interpretazione scusabile cagionato da revirement imprevedibile". Non solo, come precedentemente accennato, i giudici di Ancona hanno deciso di concedere la rimessione anche oltre la data del 9 settembre 2010 così motivando: "poichè in mancanza di un sistema ufficiale di pubblicità delle sentenze nomofilattiche, l'affidamento incolpevole dell'opponente può essersi protratto successivamente, finchè la notizia del revirement non si è diffusa con ampiezza tale che un operatore particolarmente qualificato come il difensore non potesse ignorarlo senza addebito di negli-

genza." Dunque la rimessione in termini potrà operare anche oltre il 9.9.2010. Un discrimen indicativo, secondo il protocollo, può essere individuato nella data della comunicazione (6.10.2010) con cui il CNF ha denunciato le preoccupazioni della classe forense per le conseguenze dell'indiscriminata applicazione dell'obiter dictum della sentenza della Suprema Corte, infatti ciò comprova la diffusione della notizia tra la maggior parte degli avvocati. Ciò non toglie (ai sensi del su indicato protocollo) che la data indicata funga solo come necessario elemento presuntivo che non impedisce di escludere l'applicabilità dell'art. 153 c.p.c. per le opposizioni tra il 9.9.2010 e il 6.10.2010 quando l'opposto dimostri che l'opponente era al corrente del revirement (ad esempio perché ha eccepito l'improcedibilità in un precedente giudizio di opposizione) oppure di ammetterla per le opposizioni successive al 6.10.2010 quando l'opponente dimostri una specifica causa non imputabile a colpa che non ha consentito di conoscere la sentenza delle Sezioni unite.

(*) *Avvocato civilista del Foro di Latina*

Informazione Pubblicitaria

N.C.C. Drivers Group: utilità e prestigio per i Professionisti.

Si è costituita da poco - anche per Latina e provincia - la Coop. wa N.C.C. Drivers Group.

L'idea è tutta nella sigla: Noleggio di autovettura Con Conducente. Si tratta di un servizio pensato "su misura" per quanti necessitano di spostarsi verso qualunque destinazione del territorio nazionale preferendo utilizzare i vantaggi e il comfort di un'autovettura privata senza doversene accollare, al tempo stesso, problemi di parcheggio e inevitabili perdite di tempo.

La N.C.C. Drivers Group garantisce professionalità e specializzazione attraverso la disponibilità di autista autorizzato con licenza come conducente di specifica autovettura di prestigio (fino a 7 posti passeggero), con orario 24 ore su 24 assolutamente flessibili e dunque con modalità personalizzate secondo le specifiche esigenze, anche di rappresentanza e riservatezza. Ideale per professionisti abitualmente alle prese con trasferimenti fuori sede, con parcheggi difficilosi, transfert per scali aerei e ferroviari sia in partenza che in arrivo, ideale per la gestione di coincidenze orarie.

Attiva da pochissime settimane anche per Latina e provincia, la N.C.C. Drivers Group sta già raccogliendo il gradimento degli utilizzatori, grazie anche alla competitività delle tariffe applicate.

N.C.C. Drivers Group. Info: 347/3318187 - 320/8519987 - 3315024129 - 3482646529



Ultim'ora

Dalla parte di coloro che sono alle prese con questo problema si è schierata anche la terza sezione della Corte di Cassazione. Infatti, con ordinanza interlocutoria N. 6514 DEL 22 MARZO 2011, la singola sezione della Suprema Corte ha affermato che tale interpretazione non deve potersi applicare alle opposizioni incardinate prima del mutamento giurisprudenziale ossia prima del 9 settembre 2010. Inoltre la sezione, mettendo in rilievo che nel processo ordinario (dalle norme del quale le sezioni unite hanno tratto argomenti per la loro tesi) la costituzione tardiva è sanabile con la riassunzione e che in mancanza di una espressa disposizione l'aggravamento della posizione dell'opponente che è già potenziale destinatario di un provvedimento provvisoriamente esecutivo frutto di cognizione sommaria viola l'art.111 Cost. sul giusto processo, ha chiesto alle Sezioni unite un ripensamento sul punto sottoponendo loro la decisione di un ricorso ex terzo comma 374 c.p.c.

Il 13 aprile 2011 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge n. 2386 presentato al Senato il 16 ottobre 2010 dal seguente testo: "(Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile)1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse. Art. 2.(Disposizione transitoria) 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice".

B.C.

Riceviamo dall'Avv. Remo Danovi, di cui anche il nostro giornale ha presentato la più recente fatica letteraria dal titolo 'Processo al buio' (vd. FP dicembre 2010) un'incisiva e partecipe riflessione a margine di temi centrali, forse decisivi per il futuro stesso della professione forense, non meno che della società civile nel suo complesso.*

LA FORZA DELL'ETICA

Le tristi vicende del nostro paese lasciano un senso profondo di smarrimento, non solo per i fatti quotidiani che si registrano, quanto soprattutto per l'indifferenza che sembra accompagnarli.

Non vi è infatti una reazione comune nella pubblica opinione, non vi è una coscienza collettiva che si ribella, non vi sono momenti di aggregazione in nome del senso dello Stato e del senso del dovere: vi sono soltanto tifoserie, che distribuiscono consensi e dissensi in pari grado, con strepiti tendenti alla sopraffazione, senza capacità di dialogo.

Non va bene! Non va bene perchè i fatti che toccano la cosa pubblica sono i fatti di tutti e la politica dovrebbe realizzare gli interessi collettivi e non solo quelli di una parte, riconoscendo il primato della legge e del diritto. Invece, in virtù anche di una legge elettorale che tutti hanno voluto (e quindi tutti ne sono responsabili), gli eletti sono scelti sostanzialmente dai partiti e amministrano e governano per soddisfare l'interesse dei partiti stessi, ai quali rendono conto, poiché da questi dipende la loro ri-elezione. Onde il corto circuito è innescato, e il popolo è espropriato dal potere di nomina e quindi parteggia ma non sceglie!

Così, se si guardano con occhio distaccato, e senza riserve preconcepite, i fatti di ogni giorno, non si può negare che assistiamo a una serie di eventi che nel loro insieme (e nello scambio delle accuse reciproche) danno una immagine pesantemente negativa del nostro paese: vi è infatti a una sequela di atti che rivelano l'abuso del potere, la corruzione della pubblica amministrazione, la denigrazione delle istituzioni, lo sperpero del denaro pubblico, l'illiceità e immoralità ostentata, il costante conflitto di interesse, la vita lussuosa con l'evasione fiscale, il rifiuto del processo, la menzogna diffusa, la faziosità della comunicazione, l'indifferenza per il (mancato) lavoro degli altri, la compravendita di tutto.

Penso proprio ai nostri governanti a cui sono ascrivibili gran parte dei mali denunciati e le responsabilità per la mancanza di offerta di un modello positivo di riferimento; e poi ancora, in generale, penso ai politici che rimangono sempre imperturbati malgrado le inefficienze e gli scandali di cui sono protagonisti; alla criminalità organizzata, che occupa spazi vitali della economia; al grande tenore o al grande sportivo che evadono le tasse e continuano a partecipare agli show televisivi, con noncuranza rispetto alla sensibilità degli altri; al critico d'arte che si caratterizza per la rissa linguistica in ogni occasione; al direttore sportivo che corrompe gli arbitri e viene invitato dalle università a tenere lezioni di comportamento; ai contribuenti di alcune Regioni che dichiarano guadagni del 50 per cento inferiori al totale della spesa collettiva che

è registrata in quel territorio. Penso, per contrasto, al politico americano che è stato invitato alle dimissioni per aver partecipato, in occasione di una visita di Stato in Asia, a una battuta di caccia a un muflo-
ne, una specie in via di estinzione. Penso alle leggi ferree negli Stati Uniti che proibiscono ai politici di ricevere doni e non ammettono menzogne né grandi né piccole (si ricordi il caso Nixon); e chi non risponde alle richieste del Tribunale è processato immediatamente per disprezzo verso la Corte (Contempt of Court).

Questo è dunque il degrado in cui siamo caduti, ed è questa conseguentemente la grande questione morale del nostro paese, sulla quale dobbiamo interrogarci per cercare di ristabilire i principi e i valori violati. E poiché le leggi non sembrano sufficienti, né vi sono sanzioni immediate che potrebbero costituire un deterrente, occorre riscoprire l'etica, l'ultima panacea che possiamo invocare.

L'etica è, infatti, nella sua applicazione, la lealtà, la correttezza, la solidarietà, il ri-

spetto dei principi, dei valori, dei meriti; il rispetto degli altri; tutto ciò che in pratica manca nel mondo di oggi, ove - come abbiamo visto - prevalgono l'ipocrisia, l'immoralità, l'illiceità, la cura esasperata dei propri interessi, la mistificazione e la menzogna.

Dovremmo quindi dare forza ai principi etici, pretendendo il rispetto di questi principi, valorizzando l'idea che "l'etica è il diritto degli altri", cioè il diritto dei soggetti comunque lesi dalle altrui violazioni che meritano attenzione e protezione. Solo in nome di questa etica, pubblica e privata, ma anche semplicemente senza aggettivi, possiamo invocare una sollevazione dell'opinione pubblica e quindi la riprovazione della collettività: un biasimo che dovrebbe concretamente attuarsi con la privazione, ad esempio, del consenso pubblico a chi abbia eticamente demeritato.

L'etica è tutto questo, è la cura di cui abbiamo bisogno, e l'etica vince se noi ne riconosciamo l'esistenza.

() L'Avvocato Remo Danovi è stato presidente del Consiglio Nazionale Forense e capo della delegazione italiana presso il Consiglio degli Ordini forensi europei. Già docente di Deontologia forense all'Università degli Studi di Milano, ha scritto sull'argomento numerosi libri tradotti in varie lingue. Nel 1987 ha ricevuto il Premio Rotary Professionalità e nel 1998 il Premio Palais Littéraire del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parigi per il volume "L'avocat et le refl et de son image"*





Dall'evento formativo al film-evento il passo è stato breve, ripensando all'incontro che lo scorso marzo, sotto l'egida dell'Ordine Avvocati e la cura organizzativa dell'Avv. Virginio Palazzo, ha riempito l'aula della facoltà di Economia e Commercio di Via Doria a Latina. Ospite d'eccezione, per una platea di professionisti coinvolti dal tema, e non solo per le obbligatorie finalità del proprio aggiornamento, il regista Carlo Lizzani ("Il Processo di Verona", "Torino nera", "Il caso Dozier" e una vita dedicata al cinema di cronaca e d'inchiesta). Accanto a lui, uno che avvocato lo è a

tutto tondo, quel Remo Danovi da sempre osservatore della professione forense non solo sotto gli aspetti organici e strutturali (è stato presidente del Consiglio Nazionale Forense) ma anche come pratica e strumento per l'affermazione di valori etici e civili, messi costantemente alla prova attraverso le impervie e talvolta contraddittorie vie del processo. L'occasione per una riflessione appassionata e coinvolgente viene dall'ultima fatica editoriale di Danovi 'Processo al buio - Lezioni di etica in venti film' (Rizzoli, Saggi italiani) che, come dice il titolo, prosegue la ricerca al fondo dei profili eti-



*Il regista
Carlo Lizzani
A sinistra:
L'avv. Virginio
Palazzo*



ci della figura dell'avvocato guardando attraverso l'obiettivo della cinepresa e l'universo così variegato del cinema. Da qui, il momento centrale e significativo punto di riferimento per il dibattito non poteva che essere la proiezione del film-documentario "Avvocato!", realizzato nel 2008 da Alessandro Melano e Marino Bronzino con la produzione dell'Ordine degli Avvocati di Torino (vd. Foro Pontino anno XXVII n.1/08) per ricordare e ripercorrere la tragica vicenda dell'assassinio dell'avv. Fulvio Croce nella Torino degli anni settanta, scenario del processo alla colonna romana delle Brigate Rosse.

Rimarrà emblematico nella storia del nostro Paese – e non solo di quella giudiziaria – il gesto di responsabilità umana e professionale con il quale otto membri di quel consiglio dell'Ordine torinese, con in testa il loro presidente avv. Fulvio Croce (lui, come altri, civilista che mai aveva affrontato un dibattimento penale), decisero di assumere la difesa dei 45 imputati che, negando di riconoscere i propri difensori di fiducia o ricusando quelli d'ufficio, di fatto impedivano un regolare avvio del processo. Ancora a più di 30 anni dall'assassinio di Fulvio Croce, cui due brigatisti spararono a bruciapelo il



*L'avv. Giovanni Malinconico
Presidente
dell'Ordine
degli Avvocati
di Latina
e a destra
Carlo Lizzani
in un
momento
del convegno*





28 aprile del 1977 sotto il suo studio, dopo averlo chiamato 'Avvocato!' per farlo girare, le immagini e le testimonianze che rivivono attraverso la pellicola rendono intatte le emozioni e la commozione per quella storia di eroismo e impegno civile: al centro un avvocato capace di fare della sua professione lo strumento vivo di difesa della legalità, segno di incrollabile coscienza democratica.

Dalle opere cinematografiche la realtà trae l'enfasi e lo slancio che la rendono emblematica, al di là del trascorrere del tempo, del mutare della società, degli scenari politici. Per questa via s'incammina il libro di Danovi che rivisita con gli occhi dello spettatore un percorso costellato di film, in cui rivivono le figure indimenticate di chi impegna la propria esistenza per battaglie di giustizia, di difesa dei diritti dei cittadini, contro le lobbies di interessi forti, in un duello

forse inestinguibile tra la forza e il coraggio della moralità, coerente, disinteressata, coraggiosa e la più abusata e opportunistica strumentalizzazione operata dalla politica nella gestione dei pubblici poteri. Ai maestri del cinema il privilegio di rendere con l'arte cinematografica un omaggio e un riconoscimento che renda popolare e al tempo stesso memorabile l'impegno e le battaglie supreme di veri eroi moderni, sottraendoli alla memoria corta delle pagine di cronaca per introdurli ad un legittimo posto nella storia e nella coscienza comune di un'intera nazione. Perché è anche dell'Avvocatura il duro impegno di farsi interprete di una novellata pratica di civiltà, dalle aule di giustizia alle più diverse strade della vita, nella società di ogni tempo.

a.r.



Il tavolo dei relatori, da sin. gli Avvocati Palazzo e Danovi, il Maestro Lizzani, l'Avv. Malinconico

Audi
All'avanguardia della tecnica



Audi A1. The Active side of you.



Audi A1. Da 16.800 euro a tasso zero.

Audi A1 1.2 TFSI a € 16.800 chiavi in mano escl. IPT, anticipo € 3.300, finanziamento di € 13.500 in 48 rate da € 281,25 T.A.N. 0,00% - T.A.E.G. 1,28%. Spese istruttoria € 250. Fogli informativi disponibili presso le Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Credit. Fino al 30.06.2011. Valori massimi: consumo di carburante circuito combinato (l/100 km) da 3,9 a 5,9; emissioni CO₂ (g/km) da 103 a 139. www.audi.it



Terminal AUDI



LATINA
Via Piave, 1881

Tel. 0773.472424
Fax 0773.472425 www.calzatiauto.it

Calzati Auto

Concessionaria
Latina e Provincia



Audi
All'avanguardia della tecnica

Quattro Ring

*La penna ancora una volta sorprendente e provocatoria di Guido Marcelli Invita il lettore a un lontanissimo affascinante viaggio a ritroso attraverso il tempo: anno Domini...
... la lettura di un documento inatteso!*

UNA STRAORDINARIA SCOPERTA

di Guido Marcelli

Recenti scavi effettuati su impulso della Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma lungo l'Appia Antica, in un sito non distante dai resti del tempio di Giove Anxur in Terracina, hanno consentito di rinvenire, oltre a diverse epigrafi e corredi funerari risalenti al primo periodo dell'età repubblicana, alcuni documenti di collocazione più tarda attualmente al vaglio degli studiosi. Tra questi, l'atto che qui sotto si trascrive appare di straordinario interesse per gli operatori del diritto, dimostrando come i mali e le carenze di strutture e risorse che affliggono cronicamente la giustizia pontina abbiano origine assai antica ed impongano interventi radicali non più procrastinabili.

Ecco dunque il contenuto del prezioso documento.



Anno Domini 1168



Resocunto de la extraordinaria inspectio actuata dallo Imperial Messo Judiciario ne la provincia meridionalis de Lictoria Palus, onde verificar lo stato de la jurisdictio che ne lo districto se administra.

Secundo quanto Vostra Eccellenza Illustrissima ordinò per lo piacimento suo, al principiar dello mese de Jenuario dello corrente anno lo scrivente fue comandato a inspectionar lo districto de Lictoria, de cui fino allo tempo presente multo ignoravasi, ad eccezion che trattasi di piccola urbe provinciale nata et crisciuta allo piede dello mons Lepinus. La istrada che colà conduce est longa et dura et maximamente perigliosa - ch'io non consiglio - dovendo lo viaggiator passare di traverso le selve delli Colli Albensis, de briganti et cinghiali inferociti infestate, fino allo loco dicto Tres Tabernae, ove lo cavallo ormai sfracchiato, si non è morto, puote alfine tirar le cuoia. Quivi in avanti, di fronte dello mons Lepinus e mirando all'ovest, una piana larghissima stendesì a perdita

de oculo che prestamente muta in specchio d'acqua dolce. Codesta piana est nomata pontina palus sulla carta, aut lacus malaricus, lo cui significato preclaro appare allo viandante prima ancor che metta piede, imperocché de tafani et musconi ronzatori et zanzare sfrizzolanti è pieno l'aere in men che non si dica. A lo margine dello specchio, uno piscatore puteolente sempre si trova che per pecunia sonante offresi de accompagnar lo cliente alla urbe de Lictoria. Lo viaggio est novamente travagliato et periglioso, vox populi narrando che l'acqua firma che si traversa, piana et sicura all'apparentia, da mostri bellicosi delli abissi est in effecto popolata che di repente con la vocca aperta escano dallo fondo per ingollar naviglio e naviganti tutti. Adunque, una volta che sie scampato allo periglio, giugne lo viaggiator alla meta più strana tra li loci singolari della terra. In factu per intiero su palaficte l'urbe est construita, stando in mezzo allo specchio che dipoi, sine linea precisa di demarcatione, nello mare aperto si scolora. Lo Tribunale, come puotesi facilmente immaginare, allo visitatore si presenta qual Palaficta Magna, che per lo mezzo di ponti, pontili, cime, scivoli et altre diavolerie nell'aere sospese, ad altre palaficte minores aut secundarie est avvinta. Actuale Praetor Urbanus de Lictoria, come Vostra Eccellenza illo tempore decretò, est tale Caera Solis, magistrato de elevato ingenio et cultura somma, sotto lo cui scettro da mane a sera ora et labora una centuria de solerti functionari de la administratioe judiciaria. Lo districto, contrariamente a lo che appare, est vasto assai et articolato, sì che la iurisdicio multo si extende, dallo specchio paludoso alla fascia dello mons Lepinus, alla costa la qual più giù si spigne, sino allo confine extremo de Minturnae, tra li monti Aurunci e lo mare ubiquata. A fronte di cotanto territorio et alla vorace pretesa de justitia delli cittadini quivi multo litigiosi, poca cosa appare lo manipolo de functionari ut supra minzionati, che seppur cum maximo stremo delle forze se adoprino a trattar le sudate carte, non passa giorno che sieno travolti dalle pratiche et li processi. Tal che, a degna conclusione dello presente resocunto magistralis, se formula lo auxpicio che Vostra Eccellenza non una, sed più centurie de rinforzi invii allo galoppo sfrenato, ut la situatione della iurisdicio nello districto de Lictoria Palus a più normale stato sie riportata, a lo evitar tumulti et sfracelli et sollevamenti violenti dello volgo.

Cum summa stima et prostrazione absoluta

Claudio Marcantonio Porcio
Imperial Messo Iudiciario

Pensiero Poetico

Prima o poi sarebbe accaduto: un suo spazio, la poesia, l'avrebbe pur trovato sulle pagine del nostro periodico. Come, del resto, lo trova – e sovente – fra i tanti avvocati (e non solo) che popolano le quotidiane, sicuramente prosaiche stanze dei Palazzi di Giustizia.

Abbiamo scelto di iniziare con una firma, però, inattesa e i versi di Simona Marano. Presenza di vero riferimento, specie per quanti frequentano la sede dell'Ordine in Via Gioberti a Latina dov'è segretaria dal 5 maggio 1997, Simona è nata a Napoli 38 anni fa.

Non è stato semplice 'convincerla' ad offrirci un saggio della sua produzione. Né a raccontarsi, in queste poche righe che seguono: la migliore introduzione ai componimenti che abbiamo occasione di conoscere.

Io Simona

F*in da piccola sono sempre stata solare, gaia, dolcissima, spensierata, coraggiosa ...
doti queste che ho portato sempre con me nel mio impervio Sentiero.*

Già da subito, nella fanciullezza ho dovuto rispondere con un forte sì alla vita! All'età di 9 anni, scegliere se vivere o andare nell'alto dei cieli non è cosa facile: mi fu diagnosticato un'osteosarcoma al femore sx.

Dovetti così mostrare grinta all'istante: cosa per niente facile, dovendo subire una disarticolazione e affrontare il ciclo di chemioterapia.

Negli anni che andarono dalle medie alle superiori, maturai la piena coscienza sulla mia vera condizione ed entrai così in conflitto con Dio.

Non riesco a capirlo, il perché! Perché proprio a me!

Nel 1994, anno dei mondiali, affacciandomi alla finestra fui praticamente rapita all'istante da una foglia che da sola giocava in un mulinello, e quando la foglia oramai esausta si adagiò per terra lo iniziai a scrivere. Nacque così "Vorrei essere una foglia..."

Le persone che mi conoscono mi definiscono una leggera brezza primaverile, le porte della sofferenza hanno spalancato portali di gioia...

Mi paragono ad un albero, ogni qualvolta una fogliola

na sta per nascere ecco un po' di sofferenza e a seguire tanto colore, sicurezza, gioia...

So che quell'alberello, un tempo insicuro ora, con il supporto di Nostro Signore, crescerà nutrendosi della sua Parola.

A lavoro ho conosciuto il Dott. Raffaele, tirocinante in legge e Capo Scout.

Così dall'inizio del 2001 fino al mese di maggio 2008 ho fatto parte del Gruppo scout, come extra-associativa.

Mi sono occupata di bimbi e adolescenti finché, in seguito ad una fibrillazione ventricolare nel maggio del 2008, ho deciso di terminare il percorso scoutistico con i ragazzi. Ho anche svolto funzioni di segreteria nella Pastorale Giovanile della Diocesi di Latina.

Impegnata anche a livello parrocchiale nella mia "S. Chiara" come lettrice e in due gruppi di preghiera alla costante ricerca di una piena vicinanza con Dio, spero che in questo nuovo Sentiero, come negli altri che si susseguiranno, i nostri passi siano sempre affiancati a quelli del Signore. E se un giorno vedessimo solamente due orme anziché quattro sulla strada, vorrà sulla dire che il Signore si è accorto delle nostre difficoltà e ci porta in braccio.

Dammi una pausa

Per leggere della mia vita ... !

Capire senza soffrire quel tuo dono.

(Tu) sulla mia strada pieno di sapori sofferti

*Il mercante
18.06.2001*

<i>Per lei creavo</i>	<i>l'impossibile...</i>
<i>L'infinito</i>	<i>la sua stola</i>
<i>Il tempo</i>	<i>il suo charme</i>
<i>Ogni corda di violino</i>	<i>un'essenza diversa</i>
<i>Rose rosse</i>	<i>vestivano le sue labbra</i>
<i>Grano maturo</i>	<i>fra le sue chiome</i>
<i>Ai piedi</i>	<i>il suo amore</i>

L'abito era ormai completo...

Indossato da Lei rifletteva solo negli occhi di Lui...

*Il Sarto
18.06.2001*

*Accade tutto
senza spiegazione alcuna
altri lamenti
scossoni
e vedo*

l'età scivolar via

a raggiungere il punto più estremo

*bisogna ricorrere al suo bene
deve essere legato*

*dovrebbero farlo da subito
senza riserva alcuna
perché lui oramai non c'è più*

c'è solo un involucro...

*senza attenzione
non capire è la ragione del momento
impariamo ad amare
anche con i lacci*

vosa vuol dire

servire?

*Servire con i lacci - 15 giugno 2008
Ospedale S. Filippo Neri in Roma*

INEO AVVOCATI

da marzo 2010 a febbraio 2011



Alberto
D'Angelo



Alessandro
Ciammaruconi



Alessia
Zappaterreni



Anna Maria
Desiderio



Annalisa
Cardi



Annalisa
Spinelli



Annamaria
Tebaldi



Antonietta
Alfano



Barbara
Bianchi



Biseglia
Roberto



Carla
Vani



Chiara
Avallone



Chiara
Pimpinella



Claudia
Lucidi



Claudio
Miglio



Davide
Costa



Davide
D'Auria



Domenico
Armenio



Elide
Cammarone



Fabio
Federici



Federica
Nocioni



Filippa
Baldessarre



Filomena
De Felice



Flora Pia
Viccaro



Giampiero
Forte



Gianfranco
D'Urso



Gilda
Porchetta



Gioia
Romano



Laura
Bonfantini



Laura
Rossillo



Luana
Cascone



Manuela
Milani



Maria Letizia
Colaguori



Massimo
Ferretti



Massimo
Papa



Mauro
Padula



Pietro
Allotta



Raffaella
De Bonis



Roberta
Bisogno



Sandra
Palma



Silvia
Cifonelli



Simona
Silvestri



Simone
Di Fazio



Stefania
Porcasi



Walter
Di Pinto

